

L'impugnazione del provvedimento

Tipo di ricorso	Fonte normativa	Termine per la presentazione
Ricorso gerarchico alla direzione regionale del lavoro	Art. 1, dpr n. 1199/1971	30 giorni dalla notifica dell'atto
Revoca del provvedimento	Art. 21-quinquies, legge n. 241/1990	non previsto
Annullamento d'ufficio	Art. 21-nonies, legge n. 241/1990	non previsto
Ricorso giurisdizionale al Tar	Legge n. 1034/1971	60 gg. dalla notifica dell'atto

Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile

Decreto legislativo n. 494/1996, Allegato I

Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, e il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Nella circolare 29/06 del ministero del lavoro le disposizioni applicative per la stretta in edilizia

Cantiere sospeso, revoca faticosa

Ripresa dei lavori dopo versamenti e misure di prevenzione

DI VITANTONIO LIPPOLIS

Tempi lunghi per la revoca della sospensione del cantiere disposta dagli ispettori del lavoro. E importi raddoppiati o addirittura triplicati per la maxisanzione per il lavoro nero. E quanto emerge dalla circolare n. 29/06 del ministero del lavoro in attuazione dell'art. 36-bis del decreto Visco-Bersani (dl 223 convertito in legge 248/06). La circolare chiarisce che solo i lavoratori veramente «in nero» (cioè del tutto assenti da scritture obbligatorie) saranno conteggiati per raggiungere la percentuale del 20% che giustifica la sospensione dell'impresa edile fuori legge. Non quelli «in grigio», registrati, ma magari per un rapporto diverso da quello effettivamente in essere. La percentuale del 20%, inoltre, deve essere calcolata sul resto del personale presente nel cantiere al momento dell'accesso degli ispettori, non sulla forza lavoro intera dell'azienda.

Sospensione dell'attività nei cantieri edili

L'art. 36-bis della legge 248, si ricorda, ha previsto che il personale ispettivo operante presso le dpl, allorché accerti l'impiego di personale «in nero» in misura pari o superiore al 20% della forza operante nel cantiere o in caso di reiterate violazioni alla normativa sulla durata massima dell'orario di lavoro, sui riposi giornalieri e settimanali, possa e debba procedere alla sospensione dell'attività svolta nei cantieri edili. Ecco come.

a) Condizioni per l'adozione del provvedimento di sospensione

Non rientra nel computo il personale «in grigio». Difatti con riferimento al personale «non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria» la nota ministeriale precisa che va considerato tale il personale che, all'atto dell'accesso, risulti totalmente sconosciuto alla p.a. in quanto non iscritto nella documentazione obbligatoria, e che non ha neppure formato oggetto di alcuna comunicazione prescritta dalla normativa lavoristica e previdenziale.

Di conseguenza vanno esclusi

Badge e comunicazione d'assunzione al via

Dal 1° ottobre è entrata in vigore la disposizione prevista dal 3° comma, dell'art. 36-bis in base alla quale tutto il personale che opera nei cantieri edili dovrà esibire una tessera di riconoscimento con fotografia e generalità del lavoratore e nome o ragione sociale del datore da cui lo stesso dipende.

La circolare prevede un restringimento del campo d'applicazione. Difatti, in analogia con quanto detto sulla sospensione dell'attività nei cantieri, le attività da prendere come riferimento per l'applicazione di quest'obbligo sono quelle elencate nell'Allegato I, del dlgs n. 494/96.

a) Il sistema alternativo del registro di cantiere

I datori di lavoro che occupano nel cantiere non più di nove dipendenti possono optare, alternativamente al badge, per un registro di cantiere preventivo vidimato dalla Dpl competente per territorio ove vanno riportati gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Se l'impresa che fa uso di questo sistema opera contemporaneamente su più cantieri, è tenuta a istituire tanti registri quanti sono i cantieri stessi. Se, al contrario, l'impresa conclude l'attività presso un cantiere e ne apre successivamente un altro, in questo caso potrà utilizzare, presso il nuovo luogo di lavoro, il re-

gistro già utilizzato in precedenza presso il cantiere chiuso avendo cura soltanto di evidenziare in maniera chiara e distinta il giorno e il luogo cui le annotazioni si riferiscono. Questo registro dovrà essere aggiornato prima dell'inizio dell'attività lavorativa e non potrà in nessun caso essere rimosso dal luogo di lavoro, pena l'applicazione delle previste sanzioni.

La comunicazione

Le assunzioni dei lavoratori subordinati nel settore edile vanno comunicate, al competente centro per l'impiego, al più tardi il giorno antecedente l'instaurazione dei rapporti. Questa novità (che dal 1° gennaio p.v., stante quanto previsto nell'art. 172 del disegno di legge finanziaria 2007, dovrebbe essere estesa a tutti i settori di attività) è per il momento circoscritta soltanto alle imprese che, dal punto di vista previdenziale, sono inquadrate nel settore edile in senso stretto.

La circolare fa presente che anche nel caso in cui il rapporto inizi in un giorno successivo a una giornata festiva (per esempio il lunedì) la comunicazione vada fatta in anticipo (quindi al più tardi la domenica) facendo eventualmente uso di strumenti telematici (fax, posta elettronica certificata ecc.).

Maxi-sanzione più cara

Raddoppiati o, addirittura, triplicati gli importi della maxi-sanzione. La circolare del ministero del lavoro, difatti, precisa che le sanzioni civili applicate sulle evasioni contributive vadano applicate nella misura minima di 3 mila euro per ciascun lavoratore distintamente per i contributi previdenziali e assicurativi. Questo comporterà che, in caso di scadenza del periodo utile per la presentazione delle relative denunce, il datore presso il quale sia accertata l'occupazione anche di un solo lavoratore in nero si vedrà applicare, soltanto a titolo di sanzioni civili, quindi oltre ai contributi evasi e alle altre sanzioni previste, la somma di 6 mila euro (3 mila a favore dell'Inps più 3 mila a favore dell'Inail).

Così come rigorosa è pure l'interpretazione del dicastero in merito all'applicazione della

dal computo, per esempio, i co.co.pro. eventualmente assunti per i quali il committente abbia provveduto a effettuare le previste registrazioni (per esempio sul libro matricola, sul libro paga, sul registro di cantiere ecc.) e comunicazioni (per esempio alla gestione separata Inps e all'Inail) seppure dovesse emergere, da un più attento esame, che gli stessi, in realtà, svolgono un rapporto di lavoro subordinato;

così come non rientrano in questo ambito neppure gli artigiani regolarmente iscritti presso la Cciaa ai quali sia stata affidata l'esecuzione di un'opera o di un servizio che si rivela svolta in maniera subordinata rispetto al committente.

Relativamente al computo del limite del 20% dal quale far scattare il provvedimento di sospensione, il ministero chiarisce che il personale «in nero» trovato sul

sanzione amministrativa di 150 euro per giornata di lavoro irregolare effettivamente svolta dal lavoratore in nero. Difatti per il computo di questa maggiorazione (per inciso si rammenta che è prevista anche una sanzione amministrativa cosiddetta «base» che va da 1.500 a 12 mila euro per ogni lavoratore in nero) si era ipotizzata la possibile applicazione di un terzo della sanzione prevista in misura fissa, quindi una sanzione pari a 50 euro per ogni giornata di lavoro irregolare. Nella circolare, invece, viene chiarito che per la determinazione dell'importo di questa maggiorazione non può trovare applicazione la procedura premiale prevista dall'art. 16 della legge n. 689/1981: ne consegue che si applicherà la sanzione intera di 150 euro per ogni giornata di lavoro irregolare accertata.

cantiere va rapportato al numero complessivo dei lavoratori della singola impresa operante nel cantiere stesso al momento dell'accesso ispettivo (e non al numero totale dei lavoratori in forza all'impresa) risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.

b) Campo di applicazione

La sospensione può riguardare soltanto le imprese che svolgono le attività descritte dall'Al-

legato I del dlgs n. 494/1996 (Direttiva cantieri), nel quale rientrano sia aziende inquadrate o inquadrabili previdenzialmente come imprese edili sia imprese non edili che operano comunque nell'ambito delle realtà di cantiere.

c) Destinatario del provvedimento di sospensione dei lavori

La sospensione va riferita non già al cantiere nella sua globalità, bensì esclusivamente alla singola impresa ivi operante che presenti i presupposti d'irregolarità previsti dalla legge.

d) Condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione

Tempi lunghi si prevedono per la ripresa dell'attività delle imprese che hanno subito il provvedimento di sospensione. Contrariamente a quanto era stato originariamente ipotizzato ritenendo che il provvedimento di sospensione potesse essere revocato in presenza della semplice registrazione dei lavoratori trovati in nero sui libri obbligatori e/o all'effettuazione delle prescritte comunicazioni, il ministero del lavoro ha precisato che la revoca del provvedimento vada subordinata anche allo svolgimento, da parte del datore di lavoro, dei seguenti adempimenti:

- Pagamento delle sanzioni amministrative e civili prescritte dagli organi accertanti;
- Versamento dei relativi contributi previdenziali e assicurativi;
- Ottemperanza agli obblighi più immediati in tema di prevenzione infortunistica previsti dal dlgs n. 626/1994, con specifico riferimento almeno alla sorveglianza sanitaria (visite mediche preventive) e alla formazione e informazione sui pericoli legati all'attività svolta nel cantiere, nonché alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale.

Nel caso, invece, in cui la sospensione sia disposta dall'inservanza di norme in materia di tempi di lavoro e di riposi, la revoca resta subordinata soltanto al pagamento delle sanzioni amministrative. (riproduzione riservata)